

## Delibera n° 1719

Estratto del processo verbale della seduta del  
**16 settembre 2016**

**oggetto:**

ART 30 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI  
MEDICINA GENERALE - INTEGRAZIONE COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Loredana PANARITI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Paolo PANONTIN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Francesco PERONI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Cristiano SHAURLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Gianni TORRENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sara VITO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Premesso** che l'art. 30 del vigente Accordo collettivo nazionale (di seguito in breve ACN) del 29.7.2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dispone che:

- in ciascuna Regione sia costituita una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, preposta alla valutazione delle violazioni, da parte dei medici convenzionati di medicina generale, degli obblighi e dei compiti derivanti dall'ACN e dagli accordi regionali ed aziendali;

- il Collegio arbitrale è composto da:

- un Presidente, designato dall'Assessore regionale alla Sanità e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione;
- tre componenti di parte pubblica designati dall'Assessore regionale alla Sanità;
- tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tra medici di medicina generale della Regione, ed uno designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione, con funzione di vicepresidente;

**Dato atto** che il Collegio in parola è stato da ultimo costituito con decreto del Presidente della Regione n. 0115/Pres, del 29.5.2012, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 835, del 17.5.2012, il quale rimarrà in carica sino al prossimo rinnovo dell'ACN;

**Rilevato** che:

- con nota del 10.6.2016 il Presidente del Collegio arbitrale, Avv. Pierpaolo Safret, ha rappresentato alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia che in occasione della riunione del Collegio in parola tenutasi in data 9.6.2016, a seguito della segnalazione pervenuta dall'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, si è preso atto che uno dei componenti, dott. Valentino Adinolfi, giusta e-mail dell'1.6.2016, ha comunicato di non esercitare più l'attività di medico di medicina generale;

**Richiamato** il su citato art. 30 dell'ACN laddove prevede, in particolare, al comma 2, lettera c), che dei tre componenti di parte medica, due sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra i medici di medicina generale della Regione;

**Atteso** che il dott. Valentino Adinolfi è stato nominato, con il su citato D.Preg n. 0115/2012, quale componente designato dalle Organizzazioni sindacali e che, quindi, a seguito della sua cessazione dal servizio per quiescenza a far data dal 16.9.2015, è necessario provvedere alla sua sostituzione;

**Rilevato** che con la suddetta comunicazione del 10.6.2016 il Presidente del Collegio arbitrale ha, altresì, rappresentato che nel corso della medesima riunione del 9.6.2015 è emersa la possibile situazione di incompatibilità del dott. Roberto Vallini, stante la contestualità delle funzioni svolte dal medesimo quale componente sindacale nel Comitato permanente regionale ex art. 24 dell'ACN, tenuto conto del parere della SISAC (Struttura interregionale per la medicina convenzionata) prot. n. 644, del 27.7.2011;

**Dato atto** che la SISAC nel rappresentare la delegazione di parte pubblica nelle relazioni sindacali e negoziali afferenti alla contrattazione svolge, al pari dell'ARAN, anche attività di assistenza alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniformità dell'applicazione dei contratti collettivi;

**Considerato** che:

- la problematica relativa ai possibili profili di incompatibilità, connessa al contemporaneo svolgimento di funzioni nell'ambito degli organi collegiali previsti dall'ACN, si è posta all'attenzione dell'Amministrazione regionale in occasione dell'avvio del procedimento di ricostituzione del Collegio arbitrale avvenuta con il citato D.Preg n. 0115/2012;

- al riguardo l'Amministrazione regionale si è rivolta alla SISAC, la quale con la su citata nota prot. n. 644/2011, tenuto conto del rinvio, contenuto nell'art. 30 dell'ACN alle norme del codice civile nonché dei principi generali in materia di procedura arbitrale, si è espressa nel senso che "(..) in virtù del principio di separazione delle funzioni, (...) non è

*ammissibile che un medesimo soggetto sia deputato a determinare gli indirizzi in seno al Comitato regionale ex art. 24 nonché ad esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme contrattuali (art. 24, comma 4, lettera b) e al tempo stesso possa giudicare sull'osservanza delle stesse nell'ambito del Collegio arbitrale. Si ritiene quindi di escludere una contestuale partecipazione del medesimo individuo (...) nell'ambito del comitato regionale di cui all'art. 24 e del Collegio arbitrale (...)*".

- conseguentemente, nella fase istruttoria si è portato a conoscenza dei soggetti tenuti a provvedere alle designazioni dei nuovi componenti il parere della SISAC e si è verificata anche la necessità di chiedere una nuova designazione, come è stato precisato nelle premesse al provvedimento di ricostituzione del collegio in parola;

**Ravvisata** l'esigenza di mantenere uniformità di comportamento anche nell'ottica dell'interesse pubblico alla garanzia della terzietà dell'organo collegiale in parola;

**Viste** quindi:

- la nota prot. n. 11153, del 29.6.2016, con cui la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia ha chiesto al dott. Roberto Vallini di indicare in quale organo collegiale intenda proseguire la propria attività al fine di rimuovere la situazione di incompatibilità, nella considerazione che risulta presente anche nel Comitato permanente regionale giusta nomina con D.Preg n. 199/2013;

- la risposta dell'30.06.2016 con la quale il dott. Roberto Vallini comunica le proprie dimissioni dal Collegio arbitrale;

**Atteso** pertanto di dovere procedere, altresì, alla sostituzione del dott. Roberto Vallini anch'egli nominato, con il su citato D.Preg n. 0115/2012, in seno al Collegio arbitrale quale componente designato dalle organizzazioni sindacali;

**Viste:**

- la nota prot. n. 11161, del 29.6.2016, e successiva nota prot. n. 13369, del 10.8.2016, di richiesta di designazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la medicina generale;

- il riscontro pervenuto tramite e-mail del 24.8.2016 con cui i responsabili regionali delle organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI e SMI hanno designato congiuntamente i dottori Gian Luigi Tiberio e Stefano Vignando;

- la e-mail del 26.8.2016 con la quale il segretario regionale della SIMET e coordinatore regionale dell'organizzazione sindacale INTESA SINDACALE concorda con la suddetta designazione;

**Dato atto** che il dott. Stefano Vignando ha comunicato con nota dell'11.7.2016 le proprie dimissioni dal Comitato permanente regionale ex art. 24 dell'ACN, nel quale è stato nominato quale componente supplente con il D.Preg n. 0152/2012;

**Preso atto** che il Presidente del Collegio arbitrale ha precisato con la citata comunicazione del 10.6.2016 che:

- i lavori del Collegio arbitrale sono stati sospesi in attesa dell'integrazione dell'organo collegiale in parola;

- ai sensi dell'art. 30, comma 17, dell'ACN il termine di 180 giorni stabilito, a pena di estinzione, per la conclusione del procedimenti in esame del Collegio verrà a scadere in data 14.11.2016;

**Ritenuto** quindi di provvedere all'integrazione dei componenti del Collegio arbitrale, costituito con il citato D.Preg n. 0115/2012, onde consentire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento fissati dalle norme della contrattazione nazionale;

**Rilevato** che dalle dichiarazioni rilasciate dalle persone designate ed agli atti della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale n. 23 giugno 1978, n. 75 non emergono motivi di incompatibilità;

**Viste** altresì le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, relativo al conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

**Ritenuto**, per quanto sin qui esposto, di nominare i componenti di parte medica designati dalle Organizzazioni sindacali nominando i dottori Gian Luigi Tiberio e Stefano Vignando in sostituzione dei dottori Valentino Adinolfi e Roberto Vallini;

**Precisato** che:

- è confermata ogni altra previsione del citato D.Preg n. 0115/2012 non espressamente modificata dal presente provvedimento;
- i componenti nominati in sostituzione dei componenti cessati dall'incarico restano in carica fino alla prossima ricostituzione dell'organo collegiale;

**Su proposta** dell'Assessore alla Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

**la Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

- 1.** Di nominare, per le motivazioni espone in premessa, quali componenti di parte medica del Collegio arbitrale, designati dalle Organizzazioni sindacali, i dottori Gian Luigi Tiberio e Stefano Vignando in sostituzione dei dottori Valentino Adinolfi e Roberto Vallini;
- 2.** Di precisare che i componenti sub. 1, nominati in sostituzione dei componenti cessati dall'incarico, restano in carica fino alla prossima ricostituzione dell'organo collegiale.
- 3.** Di precisare che resta confermata ogni altra previsione del D.Preg n. 0115/2012, di costituzione del Collegio arbitrale, non espressamente modificata dal presente provvedimento.
- 4.** Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE